



# *Comune di Riese Pio X*

*Provincia di Treviso*

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER L'APPLICAZIONE**  
**DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**  
**E DEL DIRITTO**  
**SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con deliberazione Consiliare n.69 del 23/12/1999  
e successivamente modificato con deliberazione Consiliare n. 66 del 25/11/2004  
n. 18 del 27/03/2007

## **CAPO I – NORME GENERALI**

### **Art.1 – Oggetto del Regolamento**

*(Art.3, D.Lgs. n.507/1993)*

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità nonché l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, di cui al capo 1, del decreto legislativo 15.11.1993 n.507.

### **Art.2 – Ambito di applicazione**

*(art.1, D.Lgs. n.507/93)*

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune.

### **Art.3 – Classificazione del Comune**

*(Art.2, DLgs. N.507/93)*

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'articolo 2 del decreto legislativo 15.11.1993, n.507, in base alla popolazione residente al 31.12.2003 – quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT - che è di n.10.047 abitanti, il Comune appartiene alla IV classe.

### **Art.4 – Maggiorazione stagionale di tariffa**

*(Art.3, comma 6, D.Lgs n.507/93)*

1. In relazione a quanto disposto dall'art.3, comma 6 del decreto legislativo 15.11.1993, n.507, questo Comune non è interessato da rilevanti flussi turistici e, pertanto, non si applica la maggiorazione ivi prevista.

## **CAPO II – NORME RELATIVE ALLA GESTIONE**

### **Art.5 – Gestione del servizio**

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446:
  - a) in forma diretta, anche associata;
  - b) in affidamento a terzi:
    1. mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'art. 22, comma 3, lett. c) della legge 8 giugno 1990, n. 142, e, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lett. e), della citata legge 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53;
    2. nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97;
  - c) l'affidamento di cui alla precedente lett.b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso di gestione in forma diretta troveranno applicazione le norme di cui all' articolo successivo.

### **Art.6 – Funzionario responsabile**

1. Nel caso di gestione diretta del servizio, il Comune designa il funzionario responsabile al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa all'imposta sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni. Lo stesso funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi rispondendo, comunque, della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono.
2. Il nominativo del funzionario responsabile sarà comunicato alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il funzionario responsabile spettano al Concessionario.

### **Art.7 – Concessione del servizio**

1. Nel caso di affidamento in concessione del servizio, il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

### **Art.8 – Corrispettivo del servizio**

1. Il servizio può essere compensato:
  - a) ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita;
  - b) mediante corresponsione di un canone fisso annuo netto da versare al Comune.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 lett. a) va rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, con facoltà di stabilire in favore del Comune un minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione.
3. Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10 per cento, deliberata dal Comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l'aggio o il canone fisso ed il minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

### **Art.9 – Durata della concessione**

1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di 6 anni.
2. Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni si può procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purché le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli per il Comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni di rinnovo.

### **Art.10 Conferimento della Concessione**

1. Il conferimento della concessione viene effettuato in conformità al Regolamento Comunale dei contratti e previa adozione di apposito capitolato d'onori.
2. La gara deve essere indetta tra soggetti che abbiano capacità tecnica e finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del Comune concedente. L'oggetto della gara è costituito dalla misura percentuale dell'aggio e, se richiesto, dall'ammontare del minimo garantito, ovvero dall'importo del canone fisso.
3. L'iscrizione nell'albo è comprovata esclusivamente mediante presentazione di certificato rilasciato dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze in data non anteriore a novanta giorni da quella in cui si svolge la gara.
4. I soggetti partecipanti alla gara debbono fornire apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4.01.1968, n.15 attestante che loro stessi ed i soci della società che rappresentano non detengono, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, interessi in altre società partecipanti alla gara stessa; la omissione della dichiarazione o la sua falsa attestazione comportano la nullità della concessione ove non sia iniziata la gestione, o la decadenza della stessa
5. E' fatto divieto ai Concessionari del servizio di svolgere contemporaneamente attività di commercializzazione della pubblicità nell'ambito del territorio comunale.
6. Quando almeno due esperimenti di gara risultino infruttuose la concessione può essere conferita mediante trattativa privata; in tal caso la durata della concessione non può essere superiore a tre anni, con esclusione della possibilità di rinnovo.
7. Nell'ipotesi di affidamento in concessione del servizio ad azienda speciale, l'aggio, il minimo garantito ovvero il canone fisso sono determinati dal Comune con apposita convenzione.

### **Art.11 – Disciplina del servizio in concessione**

1. Nell'espletamento del servizio, il concessionario può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, comunicata al Comune interessato con il deposito dell'atto di conferimento della procura.
2. Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.

3. E' vietata l'attribuzione in appalto del servizio da parte del concessionario ed è nulla la concessione del contratto a terzi.
4. A garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della Legge 10.06.1982, n.348, il cui ammontare deve essere pari al minimo garantito o, in mancanza, a due terzi delle riscossioni dell'anno precedente, ovvero al canone fisso convenuto.
5. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dal Regio Decreto 14.04.1910, n.639.

### **Art.12 – Decadenza dalla concessione**

1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:
  - a) per non aver prestato od adeguato la cauzione prevista per la gestione del servizio;
  - b) Per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
  - c) Per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;
  - d) Per aver reso falsa attestazione nella documentazione presentata per la gara;
  - e) Per l'inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di concessionarie e di commercializzazione della pubblicità previsto dal comma 5, del precedente art. 10;
  - f) Per aver conferito il servizio in appalto a terzi;
2. Il Concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il Responsabile del servizio competente diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

## **CAPO III – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’**

### **Art.13 Presupposto dell’imposta**

*(Art.5, D.Lgs n.507/1993)*

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all’imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
2. Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o a i quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

### **Art.14 – Soggetto passivo**

*(Art.6, D.Lgs n.507/1993)*

1. Soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone di qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E’ solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

### **Art.15 – Modalità di applicazione dell’imposta**

*(Art.7, D.Lgs n.507/1993)*

1. L’imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana o geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui agli artt.12 e 13 del D.Lgs.507/93, venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

## **Art.16 – Pagamento dell'imposta**

*(Art.9, D.Lgs n.507/1993)*

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli artt.12, commi 1 e 3, artt.13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs.507/93, per un anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario, con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.<sup>1</sup>
3. Il modello di versamento in conto corrente postale deve essere quello approvato con apposito Decreto Interministeriale dal Ministero delle Finanze di concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.
5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni in vigore.

## **Art.17 . Rimborsi**

*(Art.1, comma 164, L.27/12/2006, n.296)*

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.<sup>2</sup>

## **Art.18 – Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale**

*(Art.9, D.Lgs n.507/1993)*

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal Responsabile del servizio sentita la Commissione Edilizia.

## **Art.19 – Obbligo della dichiarazione**

*(Art. 8, D.Lgs n.507/1993)*

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune o dal Concessionario stesso in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 507/93.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata (ad es.: da ordinaria a luminosa), con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta

---

<sup>1</sup> Comma così sostituito dalla deliberazione consiliare n. 18 del 27/03/2007

<sup>2</sup> comma integralmente sostituito dalla deliberazione consiliare n.18 del 27/03/2007

effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni o concessioni previste da legge e regolamenti, ivi compreso il presente.

### **Art.20 – Casi di omessa dichiarazione**

*(Art.8, D.Lgs n.507/1993)*

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione per le forme pubblicitarie previste dal D.Lgs.507/93:
  - All'art.12 – effettuate mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi, ecc.
  - All'art.13 – effettuata con autoveicoli
  - All'art.14, commi 1, 2 e 3 – effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;

la pubblicità si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione nelle forme pubblicitarie previste dal D.Lgs.507/93:
  - All'art.14, comma 4 – realizzate il luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti;
  - All'art.15:
    - A) comma 1 – effettuate con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze;
    - B) comma 2 – effettuate da aeromobili mediante scritte striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale;
    - C) comma 3 – effettuate con palloni frenanti e simili;
    - D) comma 4 – effettuate mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
    - E) comma 5 – effettuate a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

### **Art.21 – Rettifica ed accertamento d'ufficio**

*(Art.1, commi 161 e 162, L.27/12/2006, n.296)*

1. Il Comune, entro cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.<sup>3</sup>
  2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
- 2bis. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Comma così modificato dalla deliberazione consiliare n.18 del 27/03/2007

<sup>4</sup> Comma aggiunto dalla deliberazione consiliare n.18 del 27/03/2007



3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione dal concessionario.<sup>5</sup>

### **Art.22 – Tariffe**

*(Art.3, comma5, D.Lgs n.507/1993)*

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta al Comune, o al concessionario che gli subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma dell'art.3, comma 5, del D.Lgs.507/93.
2. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione, entrano in vigore per l'esercizio cui il Bilancio stesso si riferisce e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

### **Art.23 – Pubblicità ordinaria**

*(Art.12, D.Lgs n.507/1993)*

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta è dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata dal 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

### **Art.24 Pubblicità effettuata con veicoli**

*(Art.13, D.Lgs n.507/1993)*

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, di suo pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'articolo 12, comma 1 del D.Lgs.507/93; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art.12, comma 4, del citato D.Lgs.507/93.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di servizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.  
Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

---

<sup>5</sup> Comma così modificato dalla deliberazione consiliare n.18 del 27/03/2007

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

### **Art.25 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni**

*(Art.14, D.Lgs n.507/1993)*

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto dell'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

### **Art.26 – Pubblicità Varia**

*(Art.15, D.Lgs n.507/1993)*

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'articolo 12, comma 1, D.Lgs.507/93.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità viene eseguita.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista al comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

### **Art.27 – Riduzioni dell'imposta**

*(Art.16, D.Lgs n.507/1993)*

1. La tariffa dell'imposta è ridotta della metà:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

## **Art.28 – Esenzione dall'imposta**

*(Art.17, D.Lgs n.507/1993)*

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la vendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate ed aree esterne o sulle recinzioni degli edifici di culto qualora si riferisca all'attività religiosa ivi praticata;
  - d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta su sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  - f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alla modalità di effettuazione del servizio;
  - g) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art.13, del D.Lgs.507/93.
  - h) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
  - i) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  - j) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilito, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
  - k) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.<sup>6</sup>
  - l) le pubblicità in qualsiasi modo realizzate dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> lettera aggiunta dalla deliberazione consiliare n.18 del 27/03/2007

<sup>7</sup> lettera aggiunta dalla deliberazione consiliare n.18 del 27/03/2007

## **Art.29 – Limitazioni e divieti in materia di pubblicità**

*(Art.3, comma 2, D.Lgs n.507/1993)*

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
  - a) l'art.23 del Codice della Strada emanato con D.Lgs.30/04/1992, n.285;
  - b) gli artt. Da 47 a 56 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16/12/1992, n.495;
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
  - a) l'art.23, comma 2 del Codice della Strada emanato con D.Lgs.30/04/1992, n.285;
  - b) l'art.57 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16/12/1992, n.495;

## **Art.30 – Limitazioni sulla pubblicità fonica**

*(Art.3, comma 2, D.Lgs n.507/1993)*

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 22 (ventidue), alle ore 7 (sette).
2. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici del culto.

## **Art.31 – Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni e mediante esposizione di striscioni**

*(Art.3, comma 2, D.Lgs n.507/1993)*

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
  - a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
  - b) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
  - c) è consentita mediante consegna diretta alle persone.
2. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.

## **CAPO IV – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO**

### **Art.32 – Istituzione del servizio delle pubbliche affissioni**

*(Art.18, comma 2, D.Lgs. n.507/93)*

1. E' istituito, su tutto il territorio comunale verso corrispettivo del relativo diritto, il servizio sulle "Pubbliche Affissioni", così come disposto dall'art.18, comma 2, del D.Lgs. n.507/93.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art.3, del D.Lgs.507/93, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

### **Art.33 – Soggetto passivo del diritto**

*(Art.19, comma 1, D.Lgs. n.507/93)*

1. E' soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio e, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

### **Art.34 – misura del diritto**

*(Art.19, commi 2, 3 e 4, D.Lgs. n.507/93)*

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è riferita a ciascun foglio di dimensioni fino a cm.70x100 secondo la tariffa approvata ai sensi dell'art.3, comma 5, del D.Lgs.507/93.
2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 del D.Lgs. n.507/93 è maggiorata del 50 per cento.
3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

### **Art.35 – Pagamento del diritto – Recupero somme**

*(Art.19, comma 7, D.Lgs. n.507/93)*

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dall'art. 9 del D.Lgs. 507/93.
2. E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale a larga diffusione.
3. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche sulle pubbliche affissioni.

### **Art.36 – Riduzioni del diritto**

*(Art.20, D.Lgs. n.507/93)*

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta della metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art.37;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro,
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali, e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari.

## **Art.37 – Esenzioni del diritto**

*(Art.21, D.Lgs. n.507/93)*

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ad ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
  - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative,
  - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

## **Art.38 – Modalità per le pubbliche affissioni**

*(Art.22, D.Lgs. n.507/93)*

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni le quali devono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente, il Comune o il gestore del servizio, se diverso, deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il gestore del servizio, se diverso, deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il gestore del servizio, se diverso, è tenuto al rimborso delle somme versate entro centoottanta giorni.<sup>8</sup>
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il gestore del servizio, se diverso, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di €26,00= per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione nel capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposte, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.
10. Nessuna affissione può aver luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

---

<sup>8</sup> Comma così modificato dalla deliberazione consiliare n.18 del 27/03/2007

11. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui che ha materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

### **Art.39 – Consegna del materiale da affiggere**

*(Art.22, D.Lgs. n.507/93)*

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione del medesimo.
2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali affissioni di legge sia penali, che civili e fiscali, vigenti in materia.

### **Art. 40 – Annullamento della commissione**

*(Art.22, D.Lgs. n.507/93)*

1. In caso di annullamento dell'affissione, affinché si possa provvedere al rimborso totale o parziale del diritto versato, è necessario il rispetto dei seguenti termini:
  - a) Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 38 la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di mancanza di spazi o di altra causa ostativa all'effettuazione.
  - b) L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente art.39 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello di inizio dell'affissione.
2. Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente per quindici giorni da quello in cui è stato effettuato il rimborso delle somme che gli competono.

## **CAPO V – DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI**

### **Art.41 – Disposizioni generali**

*(Art.3, D.Lgs. n.507/93)*

*(Artt.23 e 26 del codice della strada)*

1. il presente regolamento prevede una armonizzazione dell'iter autorizzativo in concerto con le disposizioni del codice della strada approvato con D.Lgs.30.04.1992, n.285, modificato con D.Lgs.10.109.1993, n.360, nonché del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16.12.1992, n.495.
2. Il Comune, per la formazione del piano generale degli impianti e le relative autorizzazioni, in relazione a quanto previsto dall'art.23, commi 4 e 6, del codice della strada si avvale della facoltà di concedere deroghe in ordine alle distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le affissioni. Il tutto nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale sia nei centri abitati che nei tratti di strada individuati dall'art.26, comma 3, del citato codice della strada.
3. L'iter autorizzativo terrà conto della posizione ove è prevista la collocazione del manufatto pubblicitario.

In particolare:

- a) mezzi collocati fuori dal centro abitato esclusi quelli collocati lungo le strade comunali  
Per tali mezzi si rimanda integralmente alle norme del codice della strada e del suo regolamento di esecuzione ed attuazione.
- b) mezzi collocati nel centro abitato e su strade comunali  
Per i mezzi collocati nel centro urbano – così come definito dall'art.3 del codice della strada – e su strade comunali il Comune non pone alcun divieto o limitazione fatte salve le disposizioni in materia previste dalle leggi penali e di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela dei beni di interesse storico o artistico e delle bellezze naturali, dal regolamento edilizio e da quello di polizia urbana.

### **Art.42 – Autorizzazione ad esporre mezzi pubblicitari**

1. Per ottenere l'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari è necessario presentare apposita domanda al Comune.
2. La domanda deve contenere:
  - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente.
  - b) L'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare gli impianti.
  - c) La descrizione degli impianti corredata dalla necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
  - d) La dichiarazione di conoscere di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.

3. Ove si intenda installare impianti su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita l'apposita concessione per l'occupazione del suolo. Per l'installazione su impianti su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.
4. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge 7/08/1990, n.241, e del vigente regolamento comunale sul procedimento amministrativo.



## **Art.43 – Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti per le affissioni**

*(Art.3., D.Lgs n.507/1993)*

1. I criteri ai quali si farà riferimento per la stesura di un piano generali che comprenda, comunque, gli spazi attualmente esistenti, e sempre che concorrano motivi di effettiva necessità, sono i seguenti:
  - a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione ed armonizzazione perseguita dall'Amministrazione comunale nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
  - b) Il piano dovrà tenere conto e, quindi, rispettare l'attuale contesto urbanistico con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
  - c) Il piano dovrà considerare, inoltre, le esigenze obiettive di sviluppo al fine di soddisfare le richieste di carattere istituzionale, socio-culturale e commerciale.
  - d) La stesura del piano dovrà, altresì, salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione nonché del regolamento di polizia municipale e traffico.

## **Art.44 – Tipologia degli impianti**

*(Art.3, D.Lgs n.507/1993)*

1. Fatti salvi gli spazi attualmente esistenti, riconosciuti conformi per quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia con i criteri di cui al precedente articolo, in caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune o il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:
  - a) standardi su pali (mono o bifacciali) destinati all'affissione di due o quattro fogli formato cm.70x100;
  - b) tabelle murali destinate all'affissione di due o quattro fogli formato cm.70x100;
  - c) posters (mono o bifacciali) formato mt.6x3
2. <sup>9</sup>

## **Art.45 – Superficie degli impianti per le affissioni**

*(Art.18, comma 3, D.Lgs n.507/1993)*

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 17 per ogni mille abitanti o frazione.<sup>10</sup>
2. <sup>11</sup>
3. La superficie complessiva è annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.<sup>12</sup>

## **Art.46 – Ripartizione della superficie e degli impianti.**

*(Art.3, comma 3, D.Lgs n.507/1993)*

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 45, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:
  - a) alle affissioni di natura istituzionale 20%

---

<sup>9</sup> Comma abrogato dalla deliberazione consiliare n.18 del 27/03/2007

<sup>10</sup> Comma così modificato dalla deliberazione consiliare n.18 del 27/03/2007

<sup>11</sup> Comma abrogato dalla deliberazione consiliare n.18 del 27/03/2007

<sup>12</sup> Comma aggiunto dalla deliberazione consiliare n.18 del 27/03/2007

|  |            |
|--|------------|
| b) alle affissioni di natura sociale e comunque prive di rilevanza economica | 10%        |
| c) alle affissioni di natura commerciale                                     | <u>70%</u> |
| TOTALE   | 100%       |

In eccedenza alla superficie complessiva di cui al precedente articolo 45, viene disposta l'attribuzione a privati, mediante svolgimento di specifica gara, di una superficie massima pari al 10% della superficie obbligatoria.

Nel caso in cui il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sia affidato in concessione, il comune sentirà preventivamente il parere del concessionario prima di procedere alla concessione ai privati degli impianti suddetti.<sup>13</sup>

2. Gli impianti di cui al punto c) potranno essere concessi ai privati fino ad una percentuale massima del 100%. Detti impianti dovranno essere esclusivamente destinati all'affissione commerciale diretta in quanto l'affissione di natura istituzionale, socio-culturale o comunque non avente rilevanza economica deve avvenire negli spazi affissionistici pubblici.
3. Per l'affidamento in concessione degli impianti suddetti, il Comune procederà secondo le disposizioni previste dal vigente regolamento comunale sui contratti, mediante appalto pubblico.
4. Nel caso in cui il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sia affidato in concessione, il Comune sentirà preventivamente il parere del concessionario prima di procedere alla concessione ai privati degli impianti suddetti.

---

<sup>13</sup> Comma così modificato dalla deliberazione consiliare n.18 del 27/03/2007

## **CAPO VI – GESTIONE CONTABILE, CONTENZIOSO, SANZIONI**

### **Art.47 – Gestione contabile delle somme riscosse**

*(Art.35, comma 4, D.Lgs n.507/1993)*

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art.35, comma 4, del D.Lgs.507/93.
2. Il Capo dell'Unità Organizzativa Organica (o dell'unità operativa) di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente art.6 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

### **Art.48 – Contenzioso**

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso: alla Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art.80 del D.Lgs.31/12/1992, n.546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della Legge 30/12/1991, n.413"

### **Art.49 – Sanzioni tributarie ed interessi**

*(Art 23, D.Lgs n.507/1993)*

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del D.Lgs.507/93 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire centomila.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritti dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da €. 51,65 a €. 258,23.
3. Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del tasso di interesse legale calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento. <sup>14</sup>

### **Art.50 – Sanzioni amministrative**

*(Art.24, D.Lgs n.507/1993)*

1. Il Comune è Tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24.11.1981, n.689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti il Comune applica la sanzione da Euro 206,58 a Euro 1.549,37 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di

---

<sup>14</sup> Comma così modificato dalla deliberazione consiliare n.18 del 27/03/2007

inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.<sup>15</sup>

3. Il Comune, o il Concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, ovvero la rimozione dei manifesti abusivamente affissi fuori dagli spazi specificatamente previsti dal presente regolamento e dal piano generale degli impianti, diffidando chi ha commesso l'abuso. La copertura o la rimozione hanno lo scopo di privare il mezzo di efficacia pubblicitaria. Seguirà successivamente la notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art.16.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente, possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'articolo 43 del presente regolamento.

---

<sup>15</sup> Comma così modificato dalla deliberazione consiliare n.18 del 27/03/2007

## **CAPO VII – NORME FINALI**

### **Art.51 – Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs.507/93, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

### **Art.52 – Pubblicità del regolamento e tariffe**

1. Copia del presente regolamento e delle tariffe, a norma dell'art.22 della L.07/08/1990, n.241, saranno tenute a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. In particolare, il regolamento e le tariffe saranno esposti al pubblico nell'ufficio affissioni.

### **Art.53 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento approvato secondo le procedure degli artt. 75 e 76 dello Statuto comunale, entra in vigore come stabilito dall'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 come modificato dall'art.27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n.448.<sup>16</sup>
2. Il presente regolamento unitamente alla delibera comunale di approvazione, deve essere comunicato al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo e viene reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.<sup>17</sup>
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche o integrazioni al presente regolamento.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Comma integralmente sostituito dalla deliberazione consiliare n.18 del 27/03/2007

<sup>17</sup> Comma aggiunto dalla deliberazione consiliare n.18 del 27/03/2007

<sup>18</sup> Comma aggiunto dalla deliberazione consiliare n.18 del 27/03/2007